



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061

e-mail: info@comune.boroneddu.or.it

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA
RURALE**

TITOLO PRIMO - DEL PASCOLO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

ART. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.
2. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:
 - a) promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
 - b) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;
 - c) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle "ripi" e "scarpate", preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
 - d) garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto.
 - e) la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque;
 - f) il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso.

ART. 3 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 4 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Polizia Municipale e del Servizio Tecnico Comunale secondo le specifiche competenze.
2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti preposti ai Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 5 ORDINANZE

1. Le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Sindaco e dai Responsabili dei Servizi di all'articolo precedente secondo la specificità dell'intervento che si richiede con il provvedimento ordinatorio.

TITOLO SECONDO - DEL PASCOLO

ART. 6 SPOSTAMENTI DEL GREGGE

1. Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio comunale è comunicato dal titolare del gregge preventivamente (non meno di 15 giorni prima della partenza) al Sindaco , quando tale spostamento debba interessare anche parzialmente un tratto urbano.
2. In tale comunicazione dovrà essere indicato il recapito a cui verrà inviato l'eventuale diniego di autorizzazione che il Sindaco potrà adottare per motivi di ordine sanitario.

N.B Il presente articolo fa riferimento alle situazioni di cui all'art. 8 bis o ad eventi di natura temporanea o eccezionale per cui il traferimento di bestiame possa avvenire solo attraverso il centro abitato.

ART. 7 - PASCOLI SU TERRENI DEMANIALI

Il pascolo del bestiame di qualunque specie su beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali e per quelli soggetti ad uso civico il proprietario del gregge deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri e i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare e dalla durata dell'esercizio del pascolo. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno del demanio o comunale o sulle pertinenze stradali senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ed al totale risarcimento dei danni

ART. 8 - PASCOLO SU TERRENO PRIVATO

1. Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.
2. E' vietato il pascolo di animali in terreni pubblici e privati ubicati all'interno del perimetro urbano, individuato con Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2017, ivi comprese le aree di pertinenza cimiteriale .
3. ***Le aree di proprietà comunale e quelle gravate da uso civico sono pascolabili solo previa autorizzazione dell'amministrazione comunale nel rispetto delle normative di settore ed in ogni caso escluse quelle ricomprese nel centro abitato e i parchi extraurbani.***

Art. 8 bis - Accesso ad aree rurali intercluse

Il proprietario di aree rurali intercluse poste al di fuori del centro abitato e per le quali sia dimostrata l'inaccessibilità e la mancanza di strade di accesso vicinali, comunali , interpoderali o di servitù di passaggio , l'amministrazione previa richiesta del titolare dell'area può rilasciare provvedimento temporaneo di transito stabilendo il tragitto, giorni e ora per il transito.

Il titolare dell'autorizzazione è il proprietario del gregge sono responsabili in solido della pulizia del tratto viario individuato che dovrà essere effettuata giornalmente.

L'interclusione del fondo, adotta al fine dell'autorizzazione di cui in precedenza, non è fondata allorché il titolare del fondo o il titolare del gregge detenga a qualsiasi titolo un'area limitrofa accessibile da viabilità pubblica o interpoderale esterna al perimetro urbano.

ART. 9 – TRANSITO DEL BESTIAME

1. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
2. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
3. Le moltitudini di animali di cui al comma 1 non possono sostare sulle strade e non è consentito il pascolo lungo le pertinenze stradali. Di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

ART. 10 PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita nel rispetto delle norme del Codice della Strada e fatte salve le eventuali limitazioni imposte dai proprietari e/o gestori delle strade.
2. E' vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le strade, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
4. **Il transito e lo spostamento del bestiame nel territorio comunale è consentito su tutte le strade extraurbane e rurali, escluse le strade ricadenti nel centro urbano la cui perimetrazione è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2017.**

ART. 11 – DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
2. Si fa riferimento in particolare a:
 - a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
 - b) rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
 - c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;

d) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in appositi recinti o assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri.

ART. 12- CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

TITOLO III RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

ART. 13 PULIZIA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

ART. 14 DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzii la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

ART. 15 SPIGOLATURE, RASTRELLATURE, RASPELLATURE

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

ART. 16 - ACCENSIONE DI MATERIALE VEGETALE PRODOTTO NEL FONDO.

1. L'accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo è consentita a condizione che lo stesso

venga accumulato e collocato ad una distanza minima di metri 200 da depositi di materiali infiammabili o combustibile e depositi di paglia o fieno, di metri 150 dalle abitazioni e di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

2) E' vietata l'accensione di fuochi nel periodo stabilito dall'ordinanza regionale antincendi.

3) Il proprietario del fondo o il conduttore debbono assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, in relazione alla quantità dei focolari accesi e all'estensione dell'area interessata dai fuochi, fino al completo spegnimento degli stessi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4) Le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo nelle ore notturne ed in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e nuclei abitati.

5) E' fatto comunque obbligo di effettuare aratura di perimetrazione del materiale di abbruciamento o altre tecniche che impediscono la propagazione delle fiamme.

ART. 17 RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi ed dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili pubbliche; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica pubblica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di

sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

ART. 18 ACCESSO A FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

TITOLO IV FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

ART. 19- TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI).

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia salvo il permesso dell'Autorità competente.

3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.

8. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

9. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

10. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

ART. 20 - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI, DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli

sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 21 - GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE.

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

2. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato nominato a cura e spese del richiedente, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999.

6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti sole se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

TITOLO V SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA

ART. 22 – SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente e alla altitudine e comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia Municipale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.

8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

ART. 23 – CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale.

ART. 24 – ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCI (FASCE DI RISPETTO).

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un "bordo del campo" largo almeno m 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici, in una "fascia di rispetto" larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, non potranno realizzare piantagioni di alberi e siepi nè movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 (corsi d'acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle fasce di rispetto ai corsi d'acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura profonda (superiore a cm 50).
4. Nel caso di strade o di fossi privati così come definiti all'art. 15, comma 1, il "bordo del campo" di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00.
5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto della migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.
7. Nelle "fasce di rispetto" di valle le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna.
8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.
9. E' vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Dispone

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di € 25, ad un massimo pari a € 500,00 e quale misura ridotta il corrispettivo di € 260,00 per ogni singola violazione accertata. Dalle violazioni predette consegue altresì l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia dei luoghi.

Modalità di pagamento e ricorso

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura di € 260,00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà la estinzione del rapporto obbligatorio.

Per quanto di competenza del Comune di BORONEDDU il pagamento dovrà avvenire tramite

versamento su conto postale n° 16545097 intestato a “Comune di Boroneddu – causale violazione regolamento di polizia rurale art ”.

Il pagamento dell'importo predetto pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio ambiente, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza-ingiunzione motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.

Avverso le Ordinanze - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime. L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza-Ingiunzione notificata. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

Dispone che

Il presente regolamento sia reso immediatamente esecutivo a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.